

## **PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

**ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2, D.lgs. 19  
agosto 2016, n. 175**

### **1. FINALITÀ**

Il presente regolamento disciplina la prima applicazione di un "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale", come previsto al comma 2 dell'art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 (Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica") del D. Lgs. 175/2016 di Aspes Spa.

Scopo del presente Regolamento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della società.

### **2. PREVISIONI NORMATIVE E DOVERI DEGLI ORGANI SOCIALI**

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che:

*"2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta:

*"4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio".*

In sostanza:

- il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato da Calderali Gas Srl. a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2018;

- l'Assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del Bilancio e tale informativa supplementare dovrà essere pubblicata "contestualmente al Bilancio di esercizio".

L'art. 14 del D.Lgs n. 175/2016, ai commi 2, 3, 4, precisa che:

*"2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

*3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

*4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5".*

In sostanza l'art. 14, comma 2, e seguenti segnalano la centralità, nel programma di valutazione del rischio, della individuazione e del monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale.

Gli amministratori della società sono demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento". L'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario di società a controllo pubblico) del D.Lgs. n. 175/2016.

In caso di inerzia degli amministratori è dovere dell'organo di controllo convocare l'Assemblea per informare i soci delle risultanze del Programma.

### 3. MISURAZIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA

I parametri di valutazione e gli indicatori di rischio individuati sono i seguenti:

- 1) La gestione operativa della società (differenza tra valore e costi di produzione) sia negativa per due esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10%
- 2) La relazione redatta dal revisore contabile rappresenti dubbi di continuità aziendale;
- 3) L'indice di struttura finanziaria (rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato) sia inferiore a 1 in una misura superiore al 15%;
- 4) Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato sia superiore al 5%
- 5) Gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine superino rispettivamente i 270 e 200 giorni.

### 4. LE SOGLIE DI ALLARME

Individuati, pertanto, gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volti ad individuare "soglie di allarme" in presenza dei quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e seguenti, per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri sopra indicati di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, meritevole dunque di approfondimento.

Tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali correttivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel D.Lgs n. 192 del 9.11.2012.

Si ha una soglia di allarme qualora si verificano **almeno due** delle condizioni di cui all'art. 3.

## 5. COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Organo di amministrazione verifica semestralmente il parametro di criticità n. 1 dell'articolo che precede e trasmette il risultato all'organo di controllo interno e all'organo di revisione.

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme gli amministratori convocano senza indugio una assemblea dei soci per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

In Assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19 comma 5 D.Lgs. 165/2016 (secondo cui *"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti obbiettivi specifici, annuali e pluriannuali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"*) gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Entro i 60 giorni successivi l'Amministratore Unico predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci.

## 6. PUBBLICITÀ

Il presente Programma di misurazione di rischio di crisi aziendale sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito interne [www.calderali.it](http://www.calderali.it), successivamente alla data di adozione da parte dell'organo amministrativo.